



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

ORDINANZA N. 1 del 21/04/2022

Oggetto: **REVOCA ORDINANZA N. 1 DEL 07.02.2018 E CONTESTUALE EMISSIONE DI NUOVA ORDINANZA RELATIVA A DISPOSIZIONI SANITARIE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA).**

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50.4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate, nonché le altre funzioni a lui attribuite quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

TENUTO CONTO, in particolare, che l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 istituiva la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero defogliatore Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), poiché lo stesso costituiva una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree, costituendo anche un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che con precedente Ordinanza n. 1 del 07.02.2018 si davano disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) nel territorio comunale, in attuazione del suddetto D.M.;

DATO ATTO:

- che il D.M. 30 ottobre 2007 è stato abrogato con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali;
- che, pur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

PRESO ATTO che:

- nel territorio comunale ogni anno vengono rilevati/segnalati diversi focolai di Processionaria del pino e relative infestazioni;
- queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve mature che abbandonano il nido;
- detti peli urticanti possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

VALUTATA la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero Processionaria del pino possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;

TENUTO CONTO che il Settore comunale competente ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri, piante ospiti della processionaria del pino individuate nel protocollo tecnico di cui alla determinazione del Servizio Fitosanitario regionale n. 16828 del 27.06.2016, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia per revocare l'Ordinanza n. 1 del 07.02.2018, e per la contestuale emissione in via cautelativa di nuovo provvedimento a tutela della salute pubblica, nei confronti del potenziale pericolo costituito dalle larve del lepidottero Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*);

CONSIDERATO inoltre di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e validità a tempo indeterminato sino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

VISTI:

- il Regio Decreto n. 1265 del 22 luglio 1934;
- l'art. 13 della L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- la Legge Regionale n. 19 del 4 maggio 1982;
- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

VISTA l'attestazione del responsabile del procedimento in ordine all'eseguita verifica della regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi (dell'art. 147 bis c. 1 D.Lgs. n. 267/2000) dell'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

DATO ATTO che non sussistono a carico del Responsabile del Procedimento nessuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità né situazioni di conflitto di interesse previste agli artt. 3 – 6 del Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2014;

VISTI i pareri, acquisiti al fascicolo del presente provvedimento, resi, per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, come segue:

- dal Responsabile del Servizio, arch. Alessandra Storchi, che si è espresso favorevolmente - sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio finanziario, d.ssa Stefania Ziveri, che ha dichiarato l'irrilevanza diretta e indiretta del provvedimento sotto il profilo contabile e del patrimonio;



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

FATTI SALVI E RISERVATI i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di Legge e dei Regolamenti Comunali;

REVOCA

L'Ordinanza n. 1 del 07.02.2018, per i motivi già espressi in premessa;

ORDINA

A tutti i proprietari, amministratori condominiali e/o conduttori a vario titolo di aree verdi ed incolte ove siano presenti pini o cedri;

1. di effettuare annualmente durante il periodo invernale tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi posti a dimora nei territori di loro pertinenza al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Le suddette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti arboree, senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto:
 - pino nero (*Pinus nigra*);
 - pino silvestre (*Pinus silvestris*);
 - pino domestico (*Pinus pinea*);
 - pino marittimo (*Pinus pinaster*);
 - varie specie di cedro (*Cedrus spp.*);
 - senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto;
2. di intervenire obbligatoriamente e IMMEDIATAMENTE, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, con la rimozione e la distruzione dei nidi stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e rivolgersi preferibilmente a ditte specializzate. I nidi dovranno essere asportati unitamente al pezzo di ramo interessato e dovranno essere chiusi accuratamente in appositi sacchi in materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana. Tali sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere conferiti a ditte specializzate e autorizzate allo smaltimento. Ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) sarà possibile intervenire con il mezzo chimico, in esclusiva modalità endoterapica, mediante ditte specializzate. In tal caso, la preventiva notifica dell'esecuzione dei trattamenti dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima del trattamento all'Azienda USL di Parma mediante PEC, come disposto al punto A.3 della DGR 541/2016 e s.m.i.;

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori dei terreni sui cui sono presenti le piante infestate;
- che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta rifiuti, presso i contenitori dell'organico, presso i contenitori per



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

la raccolta di sfalci e potature, nonché presso i cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque altro luogo pubblico;

- che, nel caso si trovassero delle larve fuori dai nidi nella tipica “processione”, al fine di evitare di entrare in contatto con i peli urticanti, è necessario evitare di avvicinarsi;
- che i soggetti interessati potranno mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale o con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma per ottenere ulteriori informazioni anche in merito alle più opportune tecniche di profilassi da adottarsi nei diversi stadi di sviluppo del lepidottero.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza ed a tutti i soggetti interessati tramite pubblicazione all’Albo pretorio – on line per 30 giorni a partire dalla data odierna e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili (Amministrazione Trasparente, Sezione Ambiente);
- l’efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e la sua validità a tempo indeterminato, fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;
- che, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, sia applicata la sanzione amministrativa da irrogarsi secondo le modalità previste dalla L. n. 689/1981;
- che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli inadempimenti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- di incaricare della verifica del rispetto del presente provvedimento il Corpo di Polizia Locale, il personale del Settore comunale competente a effettuare gli interventi di manutenzione del verde, il personale tecnico dell’AUSL di Parma;
- l’invio del presente atto, per la sua applicazione e verifica in base alle rispettive competenze:
 - al Comando di Polizia Locale del Comune di Fontanellato;
 - al V Settore Area Tecnica - Manutenzione verde pubblico, patrimonio, viabilità e Protezione Civile del Comune di Fontanellato;
 - all’AUSL di Parma - Distretto di Fidenza;
 - al Servizio Fitosanitario Regionale;
 - al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma.

INFORMA

che, contro il presente atto, è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione presso il TAR ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica;

Così come previsto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i., di quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE CIRCA IL PROVVEDIMENTO:
Comune di Fontanellato (Provincia di Parma).
2. OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:
Revoca Ordinanza Sindacale n. 1 del 07.02.2018 e contestuale emissione di nuova Ordinanza Sindacale relativa a disposizioni sanitarie contro la Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).
3. UFFICIO PRESSO CUI SI PUÒ PRENDERSI VISIONE DEGLI ATTI:



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

Comune di Fontanellato – III Settore Area Tecnica, Servizio Ambiente, previo appuntamento.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Valentina Sasso.

5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra Storchi.

Il Sindaco Mattia Rivara



COMUNE DI FONTANELLATO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di ordinanza n. 8

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 1 DEL 07.02.2018 E CONTESTUALE EMISSIONE DI NUOVA ORDINANZA RELATIVA A DISPOSIZIONI SANITARIE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA).

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'ordinanza in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Fontanellato, li 20/04/2022

Responsabile Settore Urbanistica, Ediliz
STORCHI ALESSANDRA / INFOCERT SPA



COMUNE DI FONTANELLATO

TERZO SETTORE AREA TECNICA

PROPOSTA N° : 8

ORDINANZA N° DEL

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 1 DEL 07.02.2018 E CONTESTUALE EMISSIONE DI NUOVA ORDINANZA RELATIVA A DISPOSIZIONI SANITARIE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA).

Il sottoscritto responsabile del settore affari finanziari, non dà attestazione a copertura finanziaria in quanto l'atto non ha rilevanza contabile.

Fontanellato, li 20/04/2022

**Economico Fina
InfoCamere S.C.p.A.**

**Responsabile del Servizio
ZIVERI STEFANIA /**